

CONVENZIONE DI STAGE TRA

“L’A.F.E.I.P.(Associazione, Formazione e Inserimento Professionale) “, con sede legale in Piraino(ME) Via del Sole N.72/A, P.IVA: 02905380834, rappresentata in qualità di Legale rappresentante dall’Ing. Rosario Enzo MOLLICA nato a Patti (ME) il 05-04-1975;

e

Il Comune Floresta (ME)” Via Umberto, 115 C.F. / P.IVA01582160832, rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dal Dott. Antonio Strocchio nato Bronte (CT) il 14/03/1992;

PREMESSO CHE

“L’A.F.E.I.P.(Associazione, Formazione e Inserimento Professionale) “, è stata autorizzata dalla Regione Sicilia ai sensi del D.D.S. n. 3617 del 06-08-2018 per lo svolgimento di attività formative autofinanziate; Che in data 07-02-2022 sono state avviate le attività d’aula del corso “Operatore Socio Assistenziale” cod. N.2021/AUT/0278, D.D.S. N.318 DEL 13-05-2021; Che il Comune di Floresta(Me) “, sulla base della manifestazione d’interesse presentata, valutata positivamente, risulta fra i soggetti disponibili ad accogliere le allieve del percorso di Operatore Socio Assistenziale.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART.1

La cooperazione tra i soggetti sottoscrittori della presente convenzione è finalizzata alla realizzazione del Progetto: O.S.A. 2021.

L’obiettivo è avviare un’innovazione dell’offerta formativa fondata a sostenere l’occupabilità dei soggetti disoccupati e/o inoccupati. In particolare favorire un effettivo inserimento lavorativo. Il corso ha l’obiettivo, inoltre, di offrire particolari opportunità formative per i cittadini, per i quali la formazione può rappresentare un’occasione di espressione del loro diritto di cittadinanza oltre che di inclusione sotto il profilo lavorativo e sociale.

Lo stage è un percorso formativo, realizzato all’interno di contesti produttivi, tesi a consentire l’acquisizione di una prima conoscenza della realtà aziendale e gli elementi applicativi di una specifica attività.

La durata massima dello stage è di 280 ore, per un impegno max. di 36 ore settimanali, fermo restando l’obbligo di non superare le 7 ore giornaliere.

ART.2

Per perseguire i predetti obiettivi, il “Comune di Floresta” con sede in Floresta (ME) in Via Umberto N.115, P.IVA: 01582160832, rappresentata in qualità di Legale Rappresentante dal Dott. Antonio Strocchio nato Bronte (CT) il 14/03/1992; accoglie presso la propria struttura sita in Floresta (ME) Via Umberto, **le allieve:**

- 1)SPARTI ILENA nata a Catania il 09-05-2001 codice fiscale SPRLNI01E49C351U;
- 2)SPARTI ANITA nata a Catania il 06/12/2002 codice fiscale SPRNTA02T46C351I;

L’impegno avrà la duratatotale di 280 ore e di un massimo di 36 ore settimanali.

- ✚ Mette a disposizione le risorse strumentali necessarie per la realizzazione delle attività progettuali;

- ✚ Individua un Tutor aziendale nella persona di **Anna Maria Lenzo** responsabile delle attività e garante dell'attuazione.
- ✚ S'impegna a collaborare con i referenti dell'A.F.E.I.P. per la predisposizione di una valutazione sull'attività svolta dalle allieve;
- ✚ S'impegna a compilare e custodire apposito registro di presenza della corsista vidimato prima dell'inizio delle attività e fornito dall'A.F.E.I.P.;
- ✚ Assume la titolarità rispetto a tutti gli impegni previsti dal D. Lgs n. 81/2008 (ex 626/94);
- ✚ S'impegna a segnalare, in caso di incidente, l'evento agli Istituti assicurativi entro i tempi previsti dalla normativa vigente;

ART. 3

L'A.F.E.I.P. assicurerà:

L'accertamento del puntuale e regolare adempimento delle attività previste nella presente convenzione secondo i dettami della vigente normativa.

Le corsiste saranno assicurate contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile. Gli oneri assicurativi gravano a carico del Progetto.

ART. 4

L'attività di stage non si configura in alcun modo quale rapporto di lavoro o di subordinazione e, al termine della stessa, la ditta, non avrà alcun obbligo nei confronti del beneficiario.

Il rapporto tra il soggetto ospitante e i partecipanti non comporta l'insorgenza di alcun obbligo di assunzione da parte del soggetto ospitante.

ART. 5

Il soggetto ospitante s'impegna:

- al rispetto della dignità e alla tutela dei diritti delle esigenze del soggetto ospitato;
- All'osservanza del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 sulla trattazione dei dati personali;

Le parti danno atto che il trattamento di tali dati sarà limitato a quanto strettamente necessario per l'espletamento delle pratiche inerenti le attività previste nella presente convenzione.

Le parti avranno cura di acquisire preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali da parte del beneficiario fornendo adeguata informativa come previsto dal D. Lgs 196/03.

ART. 6

La presente convenzione ricopre un periodo di 4 mesi: con decorrenza dal 11-07-2022 e si intenderà conclusa alla fine del periodo di programmazione dell'attività di stage pari a 280 ore. Per quanto concerne l'articolazione giornaliera, l'Ente si impegna a trasmettere al soggetto ospitante il calendario di stage prima dell'inizio delle attività.

ART. 7

I rapporti del soggetto ospitante con il soggetto accolto saranno regolati come da patti e condizioni indicati nell'allegato foglio la cui sottoscrizione deve precedere l'avvio dell'attività di inserimento.

ART. 8

Nel caso delle sotto elencate inadempienze da parte del soggetto ospitante l'A.F.E.I.P., è tenuta a formulare contestazione scritta, assegnando un termine per la rimozione delle medesime in relazione al tipo di ciascuna di esse. Trascorso tale termine, qualora il soggetto ospitante non abbia provveduto a sanarle e trattandosi di inadempienze che pregiudicano le attività, l'Ente provvederà alla risoluzione della convenzione.

E' prevista la risoluzione in caso di:

- ✚ Modificazione delle finalità perseguite dal soggetto che accoglie;

- ✚ Modificazioni delle metodologie adottate nell'espletamento dello stage non concordate;
- ✚ Intempestiva e mancata preventiva comunicazione di eventuali difficoltà che possono condurre all'interruzione o alla sospensione dell'intervento;
- ✚ Variazioni apportate al progetto non concordate, né autorizzate;
- ✚ Utilizzo di ogni e qualsiasi notizia o dato di cui il soggetto ospitante è venuto a conoscenza nel corso dell'esercizio dell'attività, salvo i casi in cui tale utilizzo sia stato concordato ed autorizzato o previsto nella presente convenzione.

Il ripetersi per tre volte, complessivamente, durante il periodo della convenzione, di una o più di dette inadempienze comporta la risoluzione di diritto della convenzione stessa.

ART. 9

Per quanto non previsto dalla presente si rimanda alle leggi vigenti che regolano la materia.

Per quanto riguarda non espressamente previsto si rimanda al regolamento del corso già sottoscritto.

Letto e sottoscritto, li

Presidentedell' A.F.E.I.P. _____

Per il soggetto ospitante“ “ .